

36476-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno -Presidente -
Vittorio Paziienza
Cinzia Vergine -Relatrice-
Lorenzo a. Bucca
Giovanni Giorgianni

u35
Sent. n. _____ sez. 3

UP - 10/06/2024

R.G.N. 14486/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;

lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola;

Lette le memorie depositate dal difensore della parte civile, _____ e _____ in proprio e quali genitori della minore parte offesa minore _____

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2023 il giudice dell'udienza preliminare el tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha giudicato [REDACTED] colpevole dei reati di cui ai capi 1) 81 cpv. c.p., 75 co 2 D.lgs. n. 159/2011, 2) art 600-*quater* co 2 c.p., 3) art 609-*bis* co 2 n. 1) c.p., 609-*ter* ultimo comma c.p., 4) art 609-*bis* co 2 n. 1) c.p., 609-*ter* ultimo comma c.p., 5) 81 cpv., art 609-*bis* co 2 n. 1) c.p., 609-*ter* ultimo comma c.p., 6) art 81 cpv., 609-*bis* co 2 n. 1) c.p., 609-*ter* ultimo comma c.p., 7) art 81 cpv. , 609-*bis* co 2 n. 1) c.p., 609-*ter* ultimo comma c.p., 8) art 81 cpv. , 609-*bis* co 2 n. 1) c.p., 609-*ter* ultimo comma c.p., e lo ha condannato, ritenuta la continuazione, da un lato, tra i primi sei capi, dall'altro tra gli ultimi due, operata la riduzione per il rito, alla pena complessiva di anni sedici mesi dieci giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; della interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, dalla perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; nonché al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in euro 20.000,00 per ciascuna delle medesime parti civili, oltre alla rifusione delle spese di assistenza e difesa. Ha ordinato, altresì, la confisca e distruzione di quanto altro in sequestro.

2. Con sentenza del 27 novembre 2023 la Corte di Appello di Milano, adita con atto di appello nell'interesse dell'imputato, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare, ha riconosciuto le già invocate attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle contestate aggravanti, e rideterminato la pena per i capi da uno a sei in anni 5 mesi 1 di reclusione e per i capi 7 e 8 in anni quattro e mesi due di reclusione, così complessivamente rideterminando la pena in anni nove e mesi tre di reclusione. Ha confermato nel resto la sentenza; ha condannato gli appellanti alla rifusione, in favore della parte civile [REDACTED] delle spese di proseguita assistenza e difesa, oltre accessori di legge.

Ha poi disposto l'immediata scarcerazione del [REDACTED] se non detenuto per altra causa per intervenuta espiazione della pena per i capi per i quali sussisteva titolo cautelare.

3. Ha interposto ricorso per cassazione il [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo a tre motivi.

3.1. Col primo motivo la difesa denuncia violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione resa in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma terzo dell'articolo 609-bis c.p.. Censura la motivazione della Corte nella parte in cui ha basato la propria decisione sulla circostanza che l'imputato ha posto in essere condotte reiterate, attuate attraverso modalità subdole che di per sé escluderebbero il riconoscimento dell'attenuante invocata. Ciò senza tenere in considerazione l'effettiva portata delle condotte poste in essere dal medesimo, condotte integranti, secondo prospettiva difensiva, una invasione minima nella sfera sessuale delle minori, in difetto di conseguenze traumatiche o danni psicologici a carico delle stesse anche in virtù dell'assenza di atteggiamenti violenti e/o minacciosi al loro indirizzo da parte dell'imputato. Ripercorre, a sostegno della propria tesi, talune pronunce di questa Corte Suprema, che affermano la necessità di valutare la gravità del fatto anche in relazione al vissuto dalla persona offesa in termini di lesione della autodeterminazione sessuale, ovvero della compressione della sua libertà sessuale (Cass. Pen. Sez. 3, sent 39445 del 25.09.2024); la necessaria valutazione globale dei fatti (nella specie mancata) onde verificare che la libertà sessuale delle persone offese sia stata compromessa in maniera non grave e che i danni arrecati alle stesse, anche in termini psichici, siano stati, di fatto, contenuti (Cass. Pen. Sez. 3, 06/09/2022, n 33955); la valenza non ostativa della reiterazione nel tempo delle condotte criminose della specie indagata quando replicate non nei confronti del medesimo soggetto, ma nei confronti di soggetti tra loro diversi, giacché non vi è alcun motivo per non considerare, sotto il profilo della loro gravità, i singoli fatti in maniera atomistica (Cass. Pen. Sez. 3, 22/09/2015, n. 25434).

3.2. Col secondo motivo la difesa denuncia violazione dell'art. 606 comma 1, lett b) c.p.p. per manifesta illogicità in merito al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i capi 7 e 8, da un lato, e i capi da 1 a 6, dall'altro. Richiamata la motivazione della Corte di appello sul punto, rimarca che l'imputato è soggetto affetto da disturbo pedofilico - delineato nella sua qualità di patologia psichica dalla consulente di parte- l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità di elemento volitivo, ma in unità di ordine intellettuale, circostanza verificatasi nel caso di specie, in ragione dell'indole dell'imputato, del suo *modus operandi*, della medesima natura delle fattispecie penali violate. Neppure l'arresto dell'imputato *medio-tempore* intercorrerebbe a negarlo.

3.3. Col terzo motivo la difesa denuncia violazione dell'art. 606 comma 1, lett b) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ovvero relativamente al vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio irrogato. Il potere discrezionale del giudice si esplica tanto nella cd. commisurazione in senso stretto - scelta della pena più idonea al caso concreto tra il minimo ed il massimo edittale- quanto nella commisurazione in senso lato - aumento o diminuzione della pena per effetto di circostanze, del giudizio di bilanciamento delle circostanze, applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e sospensione condizionale etc.. A presidio del corretto uso del potere discrezionale vi è l'obbligo di motivazione, nella specie carente.

4. Con requisitoria scritta la Procura Generale della Cassazione ha concluso, riconosciuto in parte fondato il ricorso, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al vincolo della continuazione (con assorbimento del terzo ed ultimo motivo di doglianza circa il trattamento sanzionatorio irrogato); la inammissibilità nel resto del ricorso con dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità.

5. Ha rassegnato conclusioni scritte la difesa della parte civile minore [redacted] e, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale [redacted] invocando la conferma della sentenza impugnata, e argomentando sulla inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è ripropositivo dell'analogo motivo di appello.

È, dunque, inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, limitandosi il ricorrente a ripercorrere le stesse censure già proposte in sede di appello ed ivi adeguatamente superate.

Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3 cod.pen. con riferimento ai capi di imputazione da 3 a 8, ivi invocata sulla scorta di una asseritamente lacunosa motivazione in ordine alle condotte poste in essere dall'imputato, che, così come descritte dalle persone offese, avrebbero provocato una minima intrusione nella sfera sessuale delle




minori, le quali hanno riferito esclusivamente di tocamenti fugaci, al di sopra dei vestiti, escludendo atti sessuali; laddove la reiterazione nel tempo delle condotte contestate non avrebbe dovuto esser valorizzata trattandosi di reiterazione nei confronti di soggetti diversi, mentre ciascuna delle minori ha riferito, per sé, di aver subito tocamenti da parte dell'imputato solo una o due volte al massimo), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

Nella specie la Corte di merito ha risposto più che adeguatamente, con motivazione scevra da illogicità, a tutte le questioni poste dalla difesa interponendo l'appello.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'attenuante di cui si discute può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale e il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, RV 277615; Sez 3 n. 19336 del 27/03/2015, RV 263516; Sez 3 n. 39445 del 1/07/2014, RV 260501 e altre precedenti). Si ribadisce il costante orientamento di questa Corte secondo cui -da ultimo con Sez. 3, n. 49308 del 24/11/2022 - Rv. 283913 - 01- «ai fini dell'attenuante di minore gravità di cui all'art. 609-bis cod.pen, in tema di violenza sessuale, il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona offesa minorenni, richiede che ogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche un fatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato, comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così da comportare l'esclusione dell'attenuante speciale». Principio richiamato dalla difesa, ma da interpretarsi ed applicarsi in senso contrario rispetto a quanto dalla stessa invocato.

Nel caso in esame la Corte meneghina ha ribadito i principi appena affermati e, rilevato «il *modus operandi* metodicamente adottato con inserzioni sui siti facebook [...] e piattaforme on-line, le subdole modalità di avvicinamento alle bambine e alle loro famiglie, per carpire la loro fiducia approfittando di situazioni contingenti di difficoltà e fragilità, unitamente al grave turbamento arretrate alle medesime», ha escluso la ricorrenza della attenuante invocata.



Si tratta di motivazione sintetica ma esaustiva, specie ove correlata alla analitica rivisitazione di tutte le condotte sussunte nei capi di imputazione di che trattasi, con parti offese di volta in volta diverse, con riferimento a ciascuno dei quali la Corte milanese si è peritata di ricostruire le modalità con cui l'imputato si è approcciato alle famiglie, carpandone la fiducia e interagendo con le minori, sfruttando le circostanze che rendevano le piccole vittime vulnerabili in assenza dei genitori, continuando a mostrarsi disponibilissimo anche dopo le minime strategie di allontanamento poste in essere dai genitori.

Così, in particolare, per quanto concerne il capo 3, in relazione al quale peraltro le propalazioni della minore circa la reiterazione delle condotte in suo danno e l'emozione, negativa, che le stesse le evocavano, ossia 'paura', indica come in questo caso, sia inconferente rispetto alla qualificazione dei fatti in termini di minore gravità la invocata valutazione atomistica delle singole condotte e sia incongrua rispetto alla loro ricostruzione la negazione della loro reiterazione in danno della medesima persona offesa. Analogamente, quanto al capo 4, è la stessa minore parte offesa a riferire dei tentativi, reiterati, dell'imputato di baciarla sulla fronte e sulle guance e di accarezzarle la testa, atti rispetto ai quali provava particolare fastidio, sì da chiedere l'intervento della madre per farvi por fine. Quanto ai capi 5 e 6 la madre delle minori parti offese riferisce di atteggiamenti molto affettuosi dell'imputato, che era solito dare baci sulla guancia alle figlie; benché la donna ricollegasse inizialmente tale atteggiamento a manifestazioni di gioco ed amicizia, dall'ascolto diretto delle minori emergevano, da un lato, il disagio dalle stesse patito in ragione di tanto, e, dall'altro, le condotte maggiormente invasive dell'uomo nei confronti di [REDACTED] che riferiva di essere stata in una occasione presa per la gola dall'imputato che l'aveva messa sul letto e «le aveva toccato le parti intime, sia davanti che dietro con le mani» pur senza toglierle da dosso i vestiti, in un'altra occasione di essere stata toccata sull'organo genitale in bagno; ed in altri luoghi e circostanze di aver subito tentativi di estorcerle baci sulla bocca, anche utilizzando la forza fisica. Riferiva, confermata dalla sorella, di come i dedotti atteggiamenti si verificassero con costante e consolidata abitudine nel corso dell'intera frequentazione con l'imputato. La ricostruzione dei fatti confluiti nella contestazione di cui ai capi 7 e 8 da parte della minore [REDACTED] rassegna condotte già atomisticamente considerate tutt'altro che lievi, coll'imputato che -peraltro per volontà della madre- una volta trasferitosi presso la loro abitazione, dormiva con lei e la notte la svegliava per abbracciarla, tant'è che la minore, per sfuggirgli, fingeva di cadere dal letto e finiva per dormire in terra; imputato che, dalla stessa definito 'pedofilo', le aveva imposto di masturbarlo aggiungendo che tale pratica le avrebbe dato maggiore energia alle braccia; che, sempre, le faceva il bagno; che, di notte, nudo, si infilava

nel suo letto cercando di abbracciarla e cercando di praticarle la respirazione bocca a bocca; condotte tutte così dolorosamente subite dalla bambina che giungeva a colpevolizzarsi, arrivando a credere e verbalizzare che se lei avesse accaduto meglio la sorella la madre non avrebbe sentito la necessità di chiedere aiuto al [REDACTED] per la loro gestione. La stessa minore ha riferito delle condotte ugualmente reiterate e gravemente invasive della sfera sessuale poste in essere dall'imputato nei confronti della sorellina, toccata reiteratamente sulle parti intime, sia pure da sopra i vestiti. A suggello di quanto riferito la 'soluzione' dalle ragazze escogitata per sfuggire alle condotte dell'uomo con lo scappare presso l'abitazione dei vicini dove viveva una compagna di classe. Si tratta di dichiarazioni, tutte, come esplicitato dalla Corte di appello, riscontrate, variamente, estrinsecamente. Preliminarmente ribadite le coordinate ermeneutiche della fattispecie la Corte territoriale ha indicato puntualmente, analizzandone la portata probatoria, i più significativi elementi indice della rilevante gravità dei fatti in esame con motivazione che, innestandosi e saldandosi con quella resa dal Tribunale risulta rispettosa di quella valutazione globale del fatto *sub iudice* richiesto dalla giurisprudenza di legittimità onde indagare la sussistenza, e eventualmente respingere la richiesta di sussunzione della condotta entro i limiti della minore gravità.

Manifestamente infondata è la censura difensiva, dunque, anche nella parte in cui rappresenta carenze o contrasti di motivazione perché, invece, sia attraverso le considerazioni tutte appena riassunte e sia attraverso il richiamo recettizio dei corrispondenti passaggi della decisione appellata, la Corte ha conclusivamente ritenuto l'insostenibilità del riconoscimento della attenuante invocata.

Il motivo è, pertanto, inammissibile e, comunque, le censure con lo stesso fatte valere, infondate.

2. Il secondo motivo è, del pari, infondato. La difesa si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i gruppi di reati in contestazione. Vale anche per questo motivo quanto sopra argomentato con riferimento alla riproposizione di analoga istanza sottoposta alla attenzione dei giudici di appello e dagli stessi risolta con motivazione immune da vizi logici e in diritto, con cui la difesa col ricorso non si confronta adeguatamente.

La Corte di appello ha disatteso la richiesta difensiva facendo leva sul lasso temporale intercorso tra i vari episodi in contestazione, tre anni, l'applicazione di una misura di sicurezza e la circostanza che *medio tempore* l'imputato sia stato detenuto per la violazione della detta misura. Il [REDACTED] in epoca successiva ai reati commessi tra gennaio e giugno 2018 è stato infatti sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in [REDACTED] e divieto di

avvicinarsi ai luoghi frequentati da minorenni e di comunicare con minorenni. A seguito della trasgressione, accertata, della detta misura è stata applicata la custodia in carcere, successivamente confluita nell'esecuzione della pena per i reati di violazione della sorveglianza speciale. Tanto, unitamente al congruo iato temporale tra le condotte di reato pre e post detenzione ha determinato la Corte milanese a rigettare la richiesta di ritenere i reati tutti avvinuti dalla continuazione, non ritenendo le mere persistenti fantasie sessuali nei confronti dei minori, pure 'confessate' dall'imputato, idonee ad integrare una volizione programmatica unitaria, neppure generica, necessaria a ricostruire il vincolo della continuazione. Nè può valorizzarsi, in tal senso, l'allegato disturbo pedofilico come qualificato nel ricorso per cassazione, invero non risultante, nella dedotta specificità, neppure dalle argomentazioni difensive nella parte in cui riportano un estratto della relazione di consulenza tecnica, che si limita ad affermare "gli eventi reato per cui il signor ██████ si trova tuttora in carcere, sono il frutto di una patologia non curata, il soggetto è stato trattato ad oggi solo attraverso trattamento psicoeducativo che purtroppo non è stato in grado di arginare le pulsioni per periodi superiori ai 9 mesi. Il soggetto necessita, pertanto, oltre al trattamento psicoeducativo, anche di psicoterapia e terapia farmacologica [...]" e non certamente ad affermare l'esistenza di una patologia mai effettivamente diagnosticata e qualificata nei termini di cui al ricorso per cassazione. Il *decisum* della Corte meneghina, che pure ha valutato l'elaborato tecnico valorizzandone l'assunto relativo alla disponibilità dell'imputato a sottoporsi a trattamento farmacologico (necessità emergente dalla consulenza tecnica di parte depositata in prossimità della discussione dell'appello) ai fini della concessione delle attenuanti generiche, merita, dunque, anche in parte qua, conferma.

Se vero, allora, che « In tema di reato continuato, l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi» così, da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 10539 del 10/02/2023 - Rv. 284652 - 01 , si deve, comunque rilevare come il lasso temporale intercorso nel caso di specie è tutt'altro che irrilevante, trattandosi di tre anni, e che al suo interno si colloca il regime di privazione della libertà, entrambi fattori di necessaria interruzione della asserita unicità del disegno criminoso peraltro tra condotte aventi anche una diversa oggettività giuridica per quanto improntate tutte alla del tutto particolare predisposizione dell'imputato verso la sfera sessuale dei minori.

Si tratta di dati circostanziali che, valorizzati logicamente dalla Corte di appello, non possono essere pretermessi, entrambi verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso, di tal fatta, includa anche l'arresto, l'espiazione della pena e la ripresa del progetto esecutivo.

3. Generico e pertanto inammissibile e, comunque, infondato è, pure il terzo motivo di ricorso.

Si rileva, innanzi tutto, che in relazione al trattamento sanzionatorio il giudizio discrezionale delle Corti di merito non può essere oggetto di censura in sede di legittimità purché legittimo e motivato.

Vale anche per questo motivo quanto sopra argomentato con riferimento alla riproposizione di analoga istanza sottoposta alla attenzione dei giudici di appello e dagli stessi risolta con motivazione immune da vizi logici e in diritto, con cui la difesa col ricorso non si confronta adeguatamente.

A fronte di una puntuale motivazione della Corte di appello delle scelte operate in tema di dosimetria della pena, le argomentazioni difensive sono corrette ma astratte, e non si confrontano con la motivazione e la puntualità del calcolo offerta, in proposito, dai giudici di appello.

4. Il ricorso è, infine, infondato. Deve essere dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civile [REDACTED]

[REDACTED] in proprio e quali eserciti la potestà genitoriale di [REDACTED]
[REDACTED], nonché di [REDACTED] ammesse al
patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.p.R. 11572002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 10 giugno 2022


La Consigliera est.
Cinzia Vergine

Il Presidente
Giulio Sarno

Dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che – a tutela dei diritti e della dignità degli interessati- sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Il Presidente

Giulio Sarno




Il Presidente

Luana Nardone

Il Presidente

Il Presidente



Luana Nardone